



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti

Oggetto Rinnovo, con validità fino al 30 aprile 2017, dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti metallici in genere, emessa nei confronti della Rottami Metalli Italia s.p.a. per l'impianto sito in Via Galileo Galilei, 19 nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

determinazione n. 1808/12 del 27 APR. 2012

Decisione

Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona rinnova alla società Rottami Metalli Italia s.p.a., e con validità fino al 30 aprile 2017, l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti metallici in genere sito in Via Galileo Galilei, 19 nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

L'attività di trattamento e recupero di rifiuti dovrà essere svolta sia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale che di quanto indicato alla voce "Obblighi da rispettare" di cui al presente atto.

Fatto

La società Rottami Metalli Italia s.p.a.² opera nel campo del trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali costituiti sostanzialmente da materiale metallico. L'impianto è sito in via Galileo Galilei n. 19, nel comune di Castelnuovo del Garda (VR).

La società Rottami Metalli Italia s.p.a. è titolare delle seguenti autorizzazioni emesse con atti del dirigente del settore ambiente:

- determinazione n. 1631/11 del 20 aprile 2011: "Modifica dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti metallici in genere, emessa nei confronti della Rottami Metalli Italia s.r.l. per l'impianto sito in Via Galileo Galilei, 19 nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR). Approvazione del Programma di Controllo";
- determinazione n. 3330/11 del 05 agosto 2011: "Modifica dell'autorizzazione all'esercizio n. 1631/11 del 20 aprile 2011, per l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti metallici in genere, emessa nei confronti della Rottami Metalli Italia s.r.l. per l'impianto sito in Via Galileo Galilei, 19 nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR). Presa d'atto della trasformazione della società in Rottami Metalli Italia (R.M.I.) S.p.a."

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2012, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti.

² Sede legale sita in via Galileo Galilei n.19 (comunicazione acquisita in data 22/12/2009 al n. 133815 del protocollo);



Con il provvedimento n. 6428/08 del 22 ottobre 2008, il dirigente del settore ambiente ha autorizzato la ripresa dell'attività di recupero rifiuti speciali a conclusione di specifiche verifiche fondate sul provvedimento n. 6867/07³ emesso dal dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona.

L'attività è ripresa nel mese di agosto 2009, come documentato⁴ dalle varie note intercorse tra la Provincia e la stessa società. Con specifica nota⁵ la Provincia ha comunicato alla società, in risposta ad un quesito sottoposto dalla stessa, quanto di seguito richiamato:

“a seguito della ripresa ritardata dell'attività, la data del 24 agosto u.s.⁶ deve essere presa in considerazione per la definizione della tempistica di cui ai punti 2, 4, 5, 16 e 24 della voce “obblighi da rispettare” del provvedimento provinciale n. 6428/08 del 22/10/2008.

Il considerare la data di ripresa dell'attività come riferimento dei tempi assegnati nel citato atto è una conseguenza del fermo impianto che si è protratto fino al 24 agosto u.s. dalla data di emissione (22/10/2008) dell'autorizzazione che aveva revocato il provvedimento di sospensione.”

La società si è attivata per l'esecuzione del collaudo funzionale richiesto nel provvedimento n. 6428/08 del 22/10/2008, prescrizione di seguito richiamata:

“entro centottanta giorni, dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà essere eseguito un collaudo funzionale integrativo⁷ che verifichi la funzionalità dell'impianto per ogni singola linea di trattamento (ossitaglio/cesoatura, frantumatore, arricchimento, attività di sola messa in riserva) e di conseguenza l'ammissibilità dei codici per le diverse fasi operative; il documento dovrà essere trasmesso alla Provincia di Verona, al Comune di Castelnuovo del Garda, al Dipartimento Arpav di Verona e al Responsabile del Programma di Controllo, per quanto di sua competenza”.

Il documento tecnico⁸ di Collaudo dà evidenza della funzionalità dell'impianto e dell'idoneità rispetto all'autorizzazione; in particolare si evidenzia che:

- la linea di cesoiatura e ossitaglio non sono state oggetto di collaudo;
- la linea di selezione ottica non è stata realizzata e, pertanto, è stata esclusa dalle verifiche.

Le linee presenti in impianto sono le seguenti:

- impianto di frantumazione;
- impianto di arricchimento;
- impianto di selezione gravimetrica;

alle linee sopra richiamate vanno aggiunte le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti.

In data 27/10/2009 la società ha comunicato⁹ alla Provincia, al Comune e al dipartimento ARPAV, nonché al Terzo Controllore, l'inizio della seconda fase di monitoraggio relativa al controllo della qualità dell'aria, alla misura delle vibrazioni e al controllo dell'inquinamento

³ Determinazione di sospensione dell'autorizzazione n. 2385/07 del 30 aprile 2007;

⁴ In particolare si richiamano la comunicazione acquisita al protocollo in data 20/07/2009 al n. 75811 e la nota del 02/09/2009 acquisita al n. 91226;

⁵ Protocollo n. 102984 del 05/10/2009;

⁶ Con nota acquisita in data 02/09/2009 al n. 91226 del protocollo la Rottami Metalli Italia s.r.l. ha confermato la data di ripresa dell'attività (24/08/2009) come anticipato in data 20/07/2009 con nota acquisita al n. 75811 del protocollo;

⁷ ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000;

⁸ Acquisito in data 09/08/2010 al n. 83706 del protocollo;

⁹ Acquisita al n. 112351 del protocollo; sono quindi seguite due comunicazioni di variazione delle date di inizio delle indagini sulle vibrazioni (prot. 115575 e prot. 118728);

acustico.

Con nota¹⁰ del 12 novembre 2010, la società ha presentato istanza¹¹ di modifica dell'autorizzazione provinciale n. 6428/08 del 22/10/2008.

Il 15 dicembre 2010 si è svolto un incontro istruttorio nel corso del quale la Provincia ha comunicato che, nel rispetto di quanto previsto¹² dalla normativa regionale, provvederà a inglobare il provvedimento di autorizzazione allo scarico (n. 2497/07 con validità fino al 30/04/2011) nell'atto da modificare. La riunione è quindi proseguita affrontando i vari punti descritti nella stessa istanza di modifica che si richiamano in sintesi: ripristino orario, monitoraggio aria-vibrazioni-rumore, revisione codici, riduzione dei limiti di concentrazione ai due camini, operazione di recupero R12 abbinata al codice CER 160106.

La ditta ha dichiarato¹³ che *"le acque trattate vengono in genere parzialmente riutilizzate, per un quantitativo variabile a seconda delle necessità, per integrare la rete antincendio, umidificare i piazzali, umidificare le polveri all'interno del frantoio, integrare la rete dell'acqua industriale"*; altresì che: *"Nel mese di agosto 2010, per contenere ulteriormente i consumi di acqua, si è provveduto ad installare un impianto di osmosi inversa che consente di chiudere completamente il ciclo delle acque di raffreddamento"*, acque di raffreddamento che corrono: *"in tubature parte in acciaio e parte in PEAD senza mai venire a contatto con alcuna tipologia di rifiuto o materiale di lavorazione"*. La quantità scaricata annualmente di acque di lavorazione e lavaggio è di circa 58.100 mc, mentre dell'acqua di raffreddamento, che viene per buona parte recuperata dopo trattamento di osmosi, viene scaricata solo quella in esubero, circa 20 mc/d (circa 4.000 mc/anno).

In data 12 aprile 2011 si è svolto l'incontro convocato¹⁴ per valutazione della versione aggiornata del Programma di Controllo redatto dal nuovo Terzo Controllore. Nel corso della riunione¹⁵ si è proceduto alla discussione del contenuto del documento e non sono emersi elementi ostativi alla sua approvazione.

Con determinazione provinciale n. 1631/11 del 20 aprile 2011 il dirigente del settore ambiente ha modificato¹⁶ l'autorizzazione n. 6428/08 del 22 ottobre 2008, ha autorizzato la gestione dell'impianto di depurazione chimico-fisico operante presso lo stabilimento di Castelnuovo del Garda e lo scarico, nel corso d'acqua denominato Rio Tionello, delle acque di lavorazione e lavaggio, di prima e seconda pioggia e di raffreddamento, ha autorizzato le emissioni in atmosfera, come individuate nel progetto approvato e già autorizzate con specifico provvedimento regionale¹⁷, ha approvato la nuova versione del Programma di Controllo.

Con successiva determinazione provinciale n. 3330/11 del 05 agosto 2011 il dirigente del settore ambiente ha modificato l'autorizzazione all'esercizio n. 1631/11 del 20 aprile 2011 limitatamente a quanto di seguito riportato:

¹⁰ Acquisita in data 16/11/2010 al n.122043 del protocollo;

¹¹ comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90, fatta con nota del 24 novembre 2010, prot. 125460; contestualmente alla comunicazione è stata convocata la riunione istruttorio per il giorno 15 dicembre;

¹² Articolo 26, comma 4 della L.R. 3/2000;

¹³ Nota acquisita in data 14/03/2011 al n. 27874 del protocollo;

¹⁴ Convocazione prot. n. 35902 del 04/04/2011;

¹⁵ All'incontro hanno preso parte: Provincia di Verona, ARPAV-Dip. di Verona, Terzo Controllore e Ditta; il verbale è stato trasmesso con nota del 13/04/2011 protocollata al n. 40431;

¹⁶ Le motivazioni, poste alla base del provvedimento n. 1631/11, sono riconducibili alla necessità di superare alcune prescrizioni restrittive per la società, essendo venute meno le condizioni su cui le stesse limitazioni erano state fondate; inoltre, la revisione si è resa utile per rendere più efficace e trasparente, anche ai fini della successiva attività di controllo, il provvedimento autorizzativo su cui si fonda la gestione dei rifiuti.

¹⁷ delibera giunta regione veneto n. 3562 del 19/10/99;

- a) autorizzazione all'installazione di un sistema destinato al recupero di metalli non ferrosi provenienti dalla frazione di scarto dell'impianto di frantumazione;
- b) autorizzazione a utilizzare il frantoio anche solo in modalità parziale.

Contestualmente il dirigente ha preso atto del nuovo assetto societario che ha comportato la trasformazione della società dalla forma di Società a Responsabilità Limitata in quella di Società per Azioni sotto la denominazione di Rottami Metalli Italia (R.M.I.) s.p.a. e ha richiesto la revisione del Programma di Controllo; quanto sopra, lasciando immutata ogni altra parte della determinazione provinciale n. 1631/11 del 20 aprile 2011.

in data 27 ottobre 2011 la società ha presentato¹⁸ l'istanza per il rinnovo del provvedimento autorizzativo confermando, tra l'altro, il nominativo del tecnico responsabile in carica.

La società ha inoltre presentato¹⁹ istanza per l'integrazione dei seguenti cinque codici CER 030307, 100299, 160216, 190112, 191204).

In data 04 aprile 2012 si è tenuto l'incontro²⁰ istruttorio per il rilascio del provvedimento di rinnovo in argomento. Da parte degli Enti presenti all'incontro non sono emersi elementi ostativi al prosieguo dell'istruttoria di rinnovo e all'integrazione²¹ di solo due codici (CER030307 e 100299).

In sede di riunione la società ha chiesto conferma circa la potenzialità di stoccaggio presso l'impianto perchè i dati inseriti nel provvedimento potrebbero essere oggetto di diversa interpretazione; è stato confermato che le 1.850 tonnellate riferite ai rifiuti costituiti da fluff devono essere ritenute in aggiunta alle 10.000 tonnellate, come da precedente autorizzazione n. 2385/07 del 30 aprile 2007. In merito ai monitoraggi aria e ambientali (riferiti al rumore e alle vibrazioni), programmati e imposti nel corso degli ultimi anni, si è convenuto di procedere nel seguente modo:

- 1) monitoraggio aria: la società presenterà al Comune una proposta su fonti/parametri da monitorare; la Provincia riferisce che tale attività debba essere condotta e gestita in piena autonomia dal Comune, fatte salve le competenze che possono essere ricondotte alla Provincia.
- 2) monitoraggi ambientali (rumore, vibrazioni): viene chiesto alla società di eseguire tali monitoraggi nelle condizioni di esercizio più gravose (resta confermato quanto già espresso nelle note inviate dalla Provincia con protocollo n. 2357 del 10/01/2012 e n. 17966 del 17/02/2012).

In data 26 aprile 2012 la società ha presentato²² la documentazione integrativa richiesta in sede di riunione istruttoria e riferita ai due codici da integrare come modifica non sostanziale dell'autorizzazione; la documentazione include una relazione tecnica esplicativa, una planimetria e l'avallo del collaudatore da cui emerge la compatibilità dei due codici con quanto già in essere.

La società ha inoltre presentato²³ il certificato n. 0010-2011, rilasciato in data 30/09/2011 dall'Istituto Italiano di Garanzia della Qualità, che attesta che il sistema di gestione per la qualità della società Rottami Metalli Italia s.p.a. soddisfa le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁸ Acquisita in data 28/10/2011 al n. 112370 del protocollo;

¹⁹ acquisita in data 02/04/2012 al n. 36118 del protocollo;

²⁰ Convocato il 28/03/2012 con lettera di convocazione prot. n. 34055; il verbale è stato trasmesso con nota del 10/04/2012, protocollo n. 38636;

²¹ gli Enti presenti hanno ritenuto possibile il prosieguo dell'iter istruttorio di integrazione solo per i seguenti due codici CER 030307 e 100299, fermo restando la necessità di integrare la documentazione con quanto previsto dalle procedure in uso presso la Provincia per le modifiche ritenute non sostanziali.

²² Acquisita in data 27/04/2012 al n. 45185 del protocollo;

²³ Acquisito in data 27/04/2012 al n. 45191 del protocollo;

L'ultima approvazione dell'impianto, e quindi il lay out approvato, risale al 2006 con la determinazione provinciale n. 2324/06 del 20/04/06. Nel corso degli ultimi anni la società ha prodotto versioni aggiornate del layout impianto, anche in virtù delle modifiche non sostanziali di cui è stata oggetto. L'ultima versione²⁴ è stata presentata in occasione della consegna dei documenti presentati per il rinnovo.

Motivazione

Le motivazioni, poste alla base del presente provvedimento, sono fondate sull'istruttoria dell'ufficio competente che ha verificato il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore²⁵, sulla verifica della relativa documentazione presentata presso gli uffici competenti e sulla valutazione dell'impianto fatta, congiuntamente ad ARPAV e Comune territorialmente competente, in sede di riunione istruttoria. In particolare, il motivo su cui si fonda l'integrazione dei due codici CER030307 e 100299²⁶ si fonda su tre punti:

- 1) trattasi di rifiuti analoghi ad altri codici CER già autorizzati;
- 2) appartengono alla stessa classe/capitolo di quelli già autorizzati;
- 3) sono gestibili con le stesse modalità gestionali dei rifiuti già autorizzati.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii.

Obblighi da rispettare

La Rottami Metalli Italia s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali presso l'impianto sito in via Galileo Galilei n. 9 del Comune di Castelnuovo del Garda nel rispetto delle seguenti prescrizioni nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale:

Gestione rifiuti:

1. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti speciali riportati nella Tabella Codici e Attività allegata al presente provvedimento e integrata dai seguenti due rifiuti non pericolosi:
 - a) codice CER 030307 "scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone" (rifiuto costituito da materiale di natura ferrosa utilizzato per la legatura delle balle di carta – esempio filo di ferro di medio spessore);
 - b) codice CER 100299 "altri rifiuti non specificati altrimenti (costituito solo ed esclusivamente dal materiale definito "fondo parco" proveniente da acciaierie e fonderie)";
2. i rifiuti di cui al precedente punto potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero indicate nella Tabella Codici e Attività²⁷:
 - a) **R 13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

²⁴ Acquisita in data 28/10/2011 con protocollo n. 112370;

²⁵ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

²⁶ Il codice CER 100299 è riferito e associato unicamente al fondo parco delle fonderie/acciaierie;

²⁷ Allegato C, operazioni di recupero, alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- b) **R12** (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
- c) **R4** Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
3. è consentito²⁸, per i seguenti rifiuti identificati dai seguenti codici CER: 020110, 150104, 150105, 150106, 160112, 160117, 160118, 170402, 170405, 170407, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 191212, 200140, 200307, l'uso del frantoio senza il raggiungimento del prodotto finale costituito da MPS nel rispetto delle previsioni operative agli atti²⁹ di seguito richiamate:
- a) caso A: il rifiuto costituito da un singolo codice viene sottoposto a riduzione volumetrica utilizzando il frantoio con il dispositivo di aspirazione spento; in uscita deve essere attribuito codice appropriato appartenente alla categoria 1912XX;
- b) caso B: possono essere sottoposti alla sola riduzione volumetrica (con dispositivo di aspirazione spento) rifiuti omogenei per la comune natura metallica, ma ritirati con codici diversi in base alla loro provenienza; in uscita deve essere attribuito codice appropriato appartenente alla categoria 1912XX;
- c) caso C: come il caso B (per quanto riguarda la composizione del rifiuto) ma con l'opzione della ricomposizione della frazione leggera con il rottame ferroso (da destinare verso impianti esterni di recupero) e l'ottenimento di metalli non ferrosi misti a scarto pesante da sottoporre a ulteriore lavorazione (destinati alla linea di arricchimento); in uscita è prevista l'attribuzione di un codice appropriato (es. 1912XX).
4. nell'ambito di quanto riportato al precedente punto la società è tenuta a:
- a) dare comunicazione di preavviso di inizio e fine dell'attività riconducibile ai tre casi A, B, e C da inviare alla Provincia, al Comune e a Dip. ARPAV di Verona a mezzo fax o PEC in tempo utile (3-4 giorni di preavviso);
- b) escludere da questo tipo di attività, che prevede un "uso parziale del frantoio", i rifiuti identificati dal codice CER 160106 (pacchi auto);
- c) verificare che i rifiuti ingombranti (CER200307) siano costituiti prevalentemente da materiale metallico;
- d) specificare la composizione dei rifiuti costituiti da pastiglie per freni (CER160112) al fine di dimostrare la compatibilità con gli altri materiali metallici.
5. la potenzialità massima³⁰ di stoccaggio dei rifiuti in impianto è fissata in 10.000 tonnellate³¹; a tale potenzialità vanno aggiunte³² le 1850 tonnellate riferite agli stoccaggi richiamati al punto 11;
6. la potenzialità massima (complessiva) giornaliera di trattamento è di 2200 t/giorno

²⁸ In accordo con quanto già autorizzato con provvedimento n. 3330/11 del 05/08/2011;

²⁹ Acquisita in data 28/04/2011 al n. 45773 del protocollo;

³⁰ tale potenzialità è data dalla somma dei rifiuti in ingresso all'impianto (sia da destinare a recupero che a sola messa in riserva) e dei rifiuti prodotti in impianto;

³¹ come da precedente autorizzazione n. 2385/07 del 30/04/2007 del dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona;

³² come da precedente autorizzazione n. 2385/07 del 30/04/2007 del dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona;

mentre quella annuale è di 500.000 tonnellate/anno;

7. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter³³ del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010; in particolare, per la tipologia dell'impianto in argomento, affinché il materiale transiti nella categoria del "non rifiuto" è necessario che siano rispettate le modalità di recupero previste dal vigente Regolamento Ue 333/2011 del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011 sui rottami.
8. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianti esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
9. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER.
10. i rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti.
11. stoccare i rifiuti identificati dai codici:
 - CER 191003*: fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose;
 - CER 191004: fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce

³³ Articolo 183-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto):

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

191003;

- CER 191211*: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose;
- CER 191212: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 in aree confinate³⁴ e garantire l'identificazione del rifiuto anche sulla base della provenienza³⁵. Per tali rifiuti è consentito uno stoccaggio massimo (totale) pari a 2.000 m³³⁶ da gestire nelle zone e con le modalità previste nel progetto approvato³⁷ e relativa planimetria.

È posto il divieto di miscelare il rifiuto prodotto in uscita dall'impianto di arricchimento con il rifiuto prodotto nell'impianto di frantumazione.

12. la gestione (presa in carico e messa in riserva) dei rifiuti di cui alla classificazione "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE – individuabili nei codici CER 160214, 160213*, 160216, 200136, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05 di cui si riporta una sintesi:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata e in uscita (art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 151/2005);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute negli allegati 2 e 3 al D.Lgs n. 151/05;
13. i rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12) presso impianti allo scopo autorizzati; non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva;
14. lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dall'attività di recupero, e ritenuti non conformi, dovrà avvenire sotto tettoia (come già predisposto); il sistema di raccolta degli spandimenti, mediante apposita caditoria sigillata, deve risultare collegato ad una vasca a tenuta stagna e non più all'impianto di depurazione. Stoccaggio, rete di raccolta e vasca a tenuta dovranno essere posti sotto la tettoia.
15. lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche³⁸ di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente.
16. la gestione dei rifiuti prodotti³⁹ presso l'impianto dovrà avvenire nel rispetto della potenzialità massima di stoccaggio consentita, pari a 10 tonnellate (totale) più 1 m³ per i rifiuti riconducibili alla tipologia - oli minerali e/o sintetici, nel rispetto delle aree allo scopo individuate⁴⁰ presso l'impianto, adottando le migliori tecniche di stoccaggio

³⁴ ovvero limitate perimetralmente;

³⁵ esempio: CER 191004 in uscita dal frantumatore; CER 191212 in uscita dall'impianto di arricchimento;

³⁶ stimabile in circa 1850 tonnellate;

³⁷ le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio sono quelle indicate nella planimetria generale dell'impianto, allegata al progetto approvato con determinazione provinciale n. 2324/06 del 20/04/06; ultima versione (con le aree più dettagliate) acquisita in data 28/10/2011 con protocollo n. 112370;

³⁸ esempio: contenitori a tenuta stagna, dotati di copertura impermeabile;

³⁹ tali rifiuti sono prodotti a seguito dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione eseguite sui mezzi operativi e sugli impianti presenti nel sito;

⁴⁰ le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio sono quelle indicate nella planimetria generale dell'impianto, allegata al progetto approvato con determinazione provinciale n. 2324/06 del 20/04/06;

disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza; inoltre:

- a) le batterie devono essere collocate in sicurezza negli appositi contenitori all'interno del deposito ad essi dedicato; la movimentazione e l'accumulo delle batterie deve avvenire in appositi contenitori in materiale antiacido;
- b) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì, vietata⁴¹ la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi;
- c) gli eventuali sversamenti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, se miscelati, dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi;
- d) dovranno essere sempre tenuti a disposizione, nelle immediate vicinanze, sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamento il cui residuo sarà avviato a idoneo smaltimento;
- e) i rifiuti dovranno essere stoccati nei vari contenitori in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;
- f) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo CER;
- g) tutti i contenitori dei rifiuti devono essere perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
- h) non potrà essere effettuato lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi tra loro incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche, per i quali devono essere previste apposite barriere di rispetto che impediscano il reciproco contatto anche se occasionale.

17. La gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi. La gestione dell'impianto dovrà essere conforme al progetto approvato con determinazione provinciale n. 2324/06 del 20/04/06, utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio, come previsto da planimetria generale dell'impianto, allegata al progetto stesso.

18. Ai fini dell'esercizio dell'impianto dovranno essere osservate le prescrizioni di cui ai punti successivi e, per quanto non previsto nel presente provvedimento, dovranno essere rispettate le condizioni previste nel progetto approvato:

- a) l'attività lavorativa dovrà essere svolta nel solo orario (6,00-22,00), con limitazione dell'orario di ricevimento e spedizione materiali dalle ore 7,00 alle ore 20,00 e concentramento nello stesso orario delle attività operative di particolare rilevanza per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni;
- b) i rifiuti in arrivo ed in uscita dovranno essere gestiti secondo specifica procedura gestionale contenuta nel progetto approvato e facente parte del sistema di gestione della qualità aziendale; analogamente, anche le procedure di controllo sulla radioattività dovranno essere svolte in conformità al sistema di

⁴¹ Art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

gestione qualità aziendale.

- c) le aree non impermeabilizzate non devono essere utilizzate per alcun tipo di attività legata alla gestione dei rifiuti;
- d) i piazzali devono essere periodicamente puliti onde evitare sollevamento di polveri;
- e) i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere adeguatamente coperti durante il trasporto al fine di evitare spandimenti, dilavamenti e trasporto eolico;
- f) i pacchi destinati alla frantumazione non devono contenere materiali contaminati (batterie) o che possano dar luogo a scoppi (serbatoi di carburanti integri);
- g) le aree di stoccaggio dei materiali sui piazzali e nel capannone, nonché la viabilità di accesso interna devono essere indicati tramite opportune segnalazioni;
- h) lo stoccaggio dei materiali deve avvenire per tipologie omogenee; è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro incompatibili.
- i) i rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti.

19. La gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa.

20. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal comune di Castelnuovo del Garda nel Piano di Classificazione Acustica vigente.

Emissioni in atmosfera:

21. sono autorizzate le emissioni in atmosfera, come individuate nel progetto approvato e già autorizzate con specifico provvedimento regionale⁴², subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- a) Rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino n.	Portata (Nm ³ /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Metodo di analisi
1	75.000	ciclone + torre lavaggio acqua	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003
2	15.000	ciclone + torre lavaggio acqua	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) Applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs.n.152/2006. I

⁴² delibera giunta regione veneto n. 3562 del 19/10/99;

campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM.

c) Effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza semestrale ai camini n. 1 e 2, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di Verona.

d) Trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta.

e) I camini sottoposti ad analisi periodiche (camini n. 1 e 2) devono essere dotati:

- di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.lgs.n.81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1;

- di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

- di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁴³.

f) Apporre su ciascun camino idonea numerazione facendo riferimento alla documentazione presentata.

g) I sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento.

Impianto di depurazione e scarico:

22. sono autorizzate la gestione dell'impianto di depurazione chimico-fisico, operante presso lo stabilimento di Castelnuovo del Garda, e lo scarico, nel corso d'acqua denominato Rio Tionello, delle acque di lavorazione e lavaggio, di prima e seconda pioggia e di raffreddamento subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

a) rispettare, per tutte le acque scaricate, i limiti della tab. 1 dell'allegato B al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto⁴⁴;

⁴³ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4''(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

⁴⁴ deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.



- b) campionare distintamente i reflui sottoposti a trattamento di depurazione (lavorazione, lavaggio e prima pioggia) e le acque di raffreddamento al fine della verifica del rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa⁴⁵;
- c) sottoporre lo scarico delle acque depurate (di lavorazione, lavaggio e prima pioggia) ad un controllo analitico trimestrale, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, S.S.T., COD, cloruri, idrocarburi totali, ferro, rame, nichel, piombo, zinco, cadmio, cromo totale, PCB; mentre lo scarico delle acque di raffreddamento ad un controllo analitico annuale, verificando i parametri pH, temperatura, zinco, cromo totale e mantenendo tutte le analisi a disposizione del personale di vigilanza;
- d) mantenere tutti i manufatti impiegati per la depurazione ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione PPC1P (acque depurate), PPC3P (acque di raffreddamento), riportati nella Tavola 3 allegata alla Relazione tecnica dell'aprile 2010, mentre il pozzetto PPC2P è solo per eventuali controlli delle acque di seconda pioggia, non sottoposte a depurazione;
- e) comunicare tempestivamente a questo settore ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate dichiarate) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione e nella fognatura delle acque reflue;
- f) non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di depurazione;

Garanzie finanziarie:

23. dovranno essere presentate presso il settore ambiente della Provincia di Verona la copia della RC Inquinamento e la nuova⁴⁶ polizza fideiussoria (in originale) adeguate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011.

Programma di controllo:

24. Il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.
25. Le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente.

⁴⁵ Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche (Norme in materia ambientale); legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche (Norme per la tutela dell'ambiente); deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di tutela delle acque.

⁴⁶ In alternativa, l'estensione (appendice) al presente atto e ai nuovi importi della polizza fideiussoria già prestata;

26. I rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti⁴⁷.

Avvertenze

L'efficacia della presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011.

Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2229/2011. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti; la stessa può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13⁴⁸, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Rottami Metalli Italia s.p.a., al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al Responsabile del Programma dei Controlli, al S.I.S.P. dell'A.S.L n. 22 di Bussolengo (VR), nonchè pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴⁹, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁵⁰.

Il dirigente del settore ambiente

Ing. Carlo Poli



⁴⁷ determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010;

⁴⁸ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

⁴⁹ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁵⁰ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



TABELLA CODICI E ATTIVITÀ

CER	DENOMINAZIONE	R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	x	x	x
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (rifiuto costituito da materiale di natura ferrosa utilizzato per la legatura delle balle di carta – esempio filo di ferro di medio spessore)	x	x	x
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	x		x
100210	scaglie di laminazione	x		x
100299	Altri rifiuti non specificati altrimenti (costituito solo ed esclusivamente dal materiale definito "fondo parco" proveniente da acciaierie e fonderie)	x	x	x
100302	frammenti di anodi	x		x
100305	rifiuti di allumina	x		
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	x		x
100322	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321	x		
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	x		x
100504	altre polveri e particolato	x		
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	x		x
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	x		x
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x		x
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	x		
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x		
100809	altre scorie	x		x
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	x		x
100903	scorie di fusione	x		x
110501	zinco solido	x		x
110502	ceneri di zinco	x		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	x		x
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	x		x
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	x		x
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	x		x
120113	rifiuti di saldatura	x		x
150104	imballaggi metallici	x	x	x
150105	imballaggi in materiali compositi	x	x	x
150106	imballaggi in materiali misti	x	x	x
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	x		

CODICE	DENOMINAZIONE	R13	R12	R4
160103	pneumatici fuori uso	x		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	x	x	x
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	x	x	x
160116	serbatoi per gas liquido	x		x
160117	metalli ferrosi	x	x	x
160118	metalli non ferrosi	x	x	x
160119	plastica	x		
160120	Vetro	x		
160122	componenti non specificati altrimenti	x		x
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	x		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	x		
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	x		
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x		
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	x		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	x		
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x		
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x		
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x		x
170401	rame, bronzo, ottone	x		x
170402	alluminio	x	x	x
170403	piombo	x		x
170404	zinco	x		x
170405	ferro e acciaio	x	x	x
170406	stagno	x		x
170407	metalli misti	x	x	x
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x		
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	x		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x		

CER	DENOMINAZIONE	R13	R12	R4
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	X		X
191202	metalli ferrosi	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X		
200140	metallo	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X

